

Publicato il 27/06/2024

N. 04024/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03697/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3697 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Ente Nazionale Protezione Animali (E.N.P.A.), Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.) Odv, Wwf Italia -E.T.S., Lndc - Animal Protection Aps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Maurizio Balletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federcaccia Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Maria Bruni, Paola Pisaturo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- a) Delibera della Giunta Regionale 19/7/2023 n. 434, recante "Art. 24, comma 1 L.R. 26 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2023/2024", pubblicata in BURC n. 58 del 31.07.2023;

- b) Allegato 1 alla deliberazione impugnata sub a), recante "Calendario Venatorio 2023/2024" nella parte in cui:

b.1), autorizza, nei giorni 3-9-10 settembre 2023, fino alle ore 12,00, nella forma della caccia da appostamento temporaneo, il prelievo del merlo (*Turdus merula*) e della ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e, nei giorni 3 e 10 settembre, nonché dal 17 settembre al 15 ottobre 2023, il prelievo della tortora (*Streptopelia turtur*) con l'obbligo, per quest'ultima, di annotazione entro 24h dall'abbattimento;

b.2) autorizza il prelievo dei turdidi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) fino al 20 gennaio 2024, anziché fino al 10 gennaio 2024;

- c) vieta la caccia nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, richiamando l'Allegato 2 alla deliberazione impugnata sub a), recante la cartografia non aggiornata delle aree del territorio regionale, interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni ai sensi dell'art. 10 L. 353/2000, e precisando che il cacciatore potrà accertare tale condizione presso il catasto degli incendi detenuto da ciascun Comune, anziché vietare l'esercizio venatorio in tutte le aree percorse da incendi da meno di dieci anni, come risultanti dal portale degli incendi boschivi gestito dall'Arma dei Carabinieri, anche se non ancora riportate nei catasti comunali ai sensi dell'art. 3 del D.L. 8 settembre 2021 n. 190, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155

- c.1) dell'Allegato 2 alla deliberazione impugnata sub a), recante la cartografia delle aree percorse da incendi boschivi da meno di dieci anni non aggiornata ai dati riportati nel portale degli incendi boschivi tenuto dall'Arma

dei Carabinieri, ai sensi del D.L. 8 settembre 2021 n. 190, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8/9/2023:

1. Deliberazione della Giunta Regionale n.516 dell'8.9.2023, pubblicata in pari data in BURC n. 64 recante ad oggetto "CALENDARIO VENATORIO DELLA CAMPANIA PER LA STAGIONE 2023/2024. ULTERIORI DETERMINAZIONI";

2. Deliberazione della Giunta Regionale n.514 dell'8.9.2023, pubblicata in pari data in BURC n. 64 recante ad oggetto "CALENDARIO VENATORIO DELLA CAMPANIA PER LA STAGIONE 2023/2024 - DETERMINAZIONI IN AUTOTUTELA";

3. Deliberazioni del Consiglio regionale della Campania nella seduta dell'8/9/2023, non pubblicate, richiamate nella deliberazione giuntale impugnata sub. 1, rispettivamente recanti ad oggetto:

3.1. Esame della delibera di Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2023 avente ad oggetto: "Adozione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Avellino 2019-2024." Reg. Gen. 388/II

3.2. Esame della delibera di Giunta Regionale n. 739 del 28 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Adozione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Benevento per il periodo 2020-2025." Reg. Gen. 254/II

3.3. Esame della delibera di Giunta Regionale n.740 del 28 dicembre 2022 avente ad oggetto: "Adozione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Caserta per il periodo 2021-2026." Reg. Gen. 255/II

3.4. Esame della delibera di Giunta Regionale n. 258 del 10 maggio 2023 avente ad oggetto: "Adozione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Napoli per il periodo 2019-2024 e revisione delle aree di caccia al cinghiale." Reg. Gen. 352/II

3.5. Esame della delibera di Giunta Regionale n. 259 del 10 maggio 2023 avente ad oggetto: "Adozione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2021-2025." Reg. Gen. n. 353/II;

4. Verbale della seduta del 4.9.2023 della Commissione VIII del Consiglio Regionale della Campania;

5. Calendario venatorio regionale in Allegato I alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania 19.7.2023, n. 434, già impugnato con ricorso introduttivo e confermato con deliberazioni di giunta regionale impugate sub. 1 e 2, nella parte in cui consente il prelievo venatorio a tutte le specie di uccelli e di selvaggina in data antecedente al 1° ottobre 2023.

In particolare sulla istanza di tutela monocratica depositata e notificata in data 26 settembre 2023

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Campania;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 la dott.ssa Anna Pappalardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato alla Regione Campania in data 16/08/2023 e depositato in pari data, l'Ente Nazionale Protezione Animali (d'ora in avanti, ENPA), la Lega Italiana Protezione Uccelli (d'ora in avanti, LIPU), il WWF Italia – E.T.S. (d'ora in avanti, WWF) e la LNDC - Animal Protection APS (d'ora in avanti, LNDC), impugnavano gli atti con cui la Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario per l'annata venatoria 2023/2024 e in particolare: a) la Delibera della Giunta Regionale 19/7/2023 n. 434, recante "Art. 24, comma 1 L.R. 26 e ss. mm. ii.. Approvazione Calendario Venatorio regionale per l'annata venatoria 2023/2024", pubblicata in BURC n. 58 del 31.7.2023 (doc. 1); b) Allegato 1 alla deliberazione impugnata sub a), recante "Calendario Venatorio 2023/2024" nella parte in cui autorizza, nei giorni 3-9-10 settembre 2023, fino alle ore 12,00, nella forma della caccia da appostamento temporaneo, il prelievo del merlo (*Turdus merula*) e della

ghiandaia (*Garrulus glandarius*) e, nei giorni 3 e 10 settembre, nonché dal 17 settembre al 15 ottobre 2023, il prelievo della tortora (*Streptopelia turtur*) con l'obbligo, per quest'ultima, di annotazione entro 24h dall'abbattimento; autorizza il prelievo dei turdidi (Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello) fino al 20 gennaio 2024 anziché fino al 10 gennaio 2024; c) vieta la caccia nei soprassuoli delle zone boscate interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni richiamando l'Allegato 2 alla deliberazione impugnata sub a), recante la cartografia non aggiornata delle aree del territorio regionale interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni ai sensi dell'art. 10 L. 353/2000, e precisando che il cacciatore potrà accertare tale condizione presso il catasto degli incendi detenuto da ciascun Comune, anziché vietare l'esercizio venatorio in tutte le aree percorse da incendi da meno di dieci anni come risultanti dal portale degli incendi boschivi gestito dall'Arma dei Carabinieri anche se non ancora riportate nei catasti comunali ai sensi dell'art. 3 del D.L. 8 settembre 2021 n. 190, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155; dell'Allegato 2 alla deliberazione impugnata sub. a), recante la cartografia delle aree percorse da incendi boschivi da meno di dieci anni non aggiornata ai dati riportati nel portale degli incendi boschivi tenuto dall'Arma dei Carabinieri ai sensi del D.L. 8 settembre 2021 n. 190, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155.

Le associazioni ricorrenti, in particolare, censuravano i provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 18, comma 2, L. 157/92, in quanto la c.d. preapertura al prelievo venatorio era stata autorizzata in assenza di una adeguata pianificazione faunistico-venatoria, essendo scaduti tutti i piani faunistici provinciali ed essendo scaduto anche il Piano faunistico-venatorio Regionale;

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 18, comma 2, L. 157/92 – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI-ECCESSO DI POTERE PER FALSA

MOTIVAZIONE- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO VIOLAZIONE DE PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, laddove il provvedimento impugnato afferma che la Regione “ha rinnovato i piani faunistici venatori di livello provinciale”, dando atto delle deliberazioni giuntali di proposta delle stesse al Consiglio, nonché dei provvedimenti dirigenziali di avvenuta acquisizione su dette proposte di piani provinciali delle autorizzazioni ambientali preventive (valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica), ma, osserva il ricorrente, si tratterebbe appunto di mere deliberazioni giuntali, ovvero mere proposte al Consiglio regionale al quale compete l’approvazione, che allo stato non era ancora intervenuta;

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMI 1 E 1-BIS, 18 COMMI 1-BIS E 2 L. N. 157/1992, - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 7

DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE IN MATERIA AMBIENTALE DI CUI ALL’ART. 191 TFUE e 1 L. 241/90- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO- ECCESSO DI POTERE PER-INOSSERVANZA IMMOTIVATA DEL PARERE ISPRA-VIOLAZIONE, attesa:

- la dedotta illegittimità dell’autorizzazione del prelievo della tortora selvatica sia nel periodo di anticipazione (3 e 10 settembre), sia nel periodo di apertura generale (dal 17 settembre 2023 al successivo 15 ottobre), non avendo la Regione Campania attuato il Piano Nazionale di Gestione della Tortora Selvatica, come evidenziato nel parere ISPRA;

- l’assenza di un adeguato sistema di monitoraggio (essendo previsto solo che il cacciatore a tale specie debba annotarlo digitalmente sul sito web www.campaniacaccia entro 24h dall’abbattimento) e la mancata indicazione nell’impugnato calendario del numero massimo di capi prelevabili al raggiungimento del quale, in attuazione del Piano nazionale di gestione, il prelievo dovrebbe essere immediatamente bloccato;

4) VIOLAZIONE ART. 18, comma 1-bis, L. 157/92- ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI IN RELEZIONE ALLE DATE STABILITE DAL KEY CONCEPTS DOCUMENT 2021 - INOSSERVANZA PARERE ISPRA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE, in quanto il parere ISPRA sull'impugnato calendario prevedeva di fissare la data ultima di prelievo dei turdidi al 10 gennaio, mentre la Regione Campania ha stabilito la data di chiusura della caccia ai turdidi al 20 gennaio (anziché al 10). Censurano, in particolare, i ricorrenti, che il parere ISPRA può essere disatteso solo sulla base di una motivazione rafforzata, mentre la Regione Campania avrebbe posto alla base della sua diversa valutazione uno studio che era stato ritenuto inattendibile dall'ISPRA, senza tuttavia motivare adeguatamente sulla diversa conclusione raggiunta proprio rispetto alla affidabilità del predetto studio.

5) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 3 D.L. 8 settembre 2021 n. 190, convertito in L. 8 novembre 2021, n. 155- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 10, comma 1, L. 353/2000- ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL CHIARE LOQUI- PERPLESSITA', dal momento che l'impugnato calendario venatorio regionale campano riporta una cartografia non aggiornata delle aree del territorio regionale interessate da incendi boschivi da meno di dieci anni, sulle quali avrebbe dovuto vietare l'esercizio venatorio.

Ebbene, a seguito di decreto cautelare del 16.8.2023, n. 1361, la Regione Campania si rideterminava ed emanava una serie di atti, i quali venivano quindi impugnati con motivi aggiunti, notificati e depositati in data 08/09/2023.

Più precisamente, l'ENPA, il LIPU, il WWF e il LNDC con i predetti motivi aggiunti impugnavano quanto segue:

1. Deliberazione della Giunta Regionale n.516 dell'8.9.2023, pubblicata in pari data in BURC n. 64 recante ad oggetto "CALENDARIO VENATORIO

- DELLA CAMPANIA PER LA STAGIONE 2023/2024. ULTERIORI DETERMINAZIONI”;
2. Deliberazione della Giunta Regionale n.514 dell’8.9.2023, pubblicata in pari data in BURC n. 64 recante ad oggetto “CALENDARIO VENATORIO DELLA CAMPANIA PER LA STAGIONE 2023/2024 - DETERMINAZIONI IN AUTOTUTELA”;
 3. Deliberazioni del Consiglio regionale della Campania nella seduta dell’8/9/2023, non pubblicate, richiamate nella deliberazione giuntale impugnata sub. 1, rispettivamente recanti ad oggetto:
 - 3.1. Esame della delibera di Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2023 avente ad oggetto: “Adozione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Avellino 2019-2024.” Reg. Gen. 388/II;
 - 3.2 Esame della delibera di Giunta Regionale n. 739 del 28 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Adozione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Benevento per il periodo 2020-2025.” Reg. Gen. 254/II;
 - 3.3 Esame della delibera di Giunta Regionale n740 del 28 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Adozione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Caserta per il periodo 2021-2026.” Reg. Gen. 255/II;
 - 3.4 Esame della delibera di Giunta Regionale n. 258 del 10 maggio 2023 avente ad oggetto: “Adozione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale della Provincia di Napoli per il periodo 2019-2024 e revisione delle aree di caccia al cinghiale.” Reg. Gen. 352/II;
 - 3.5 Esame della delibera di Giunta Regionale n. 259 del 10 maggio 2023 avente ad oggetto: “Adozione del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Salerno 2021-2025.” Reg. Gen. n. 353/II;
 4. Verbale della seduta del 4.9.2023 della Commissione VIII del Consiglio Regionale della Campania;
 5. Calendario venatorio regionale in Allegato I alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania 19.7.2023, n. 434, nella parte in cui consente il

prelievo venatorio a tutte le specie di uccelli e di selvaggina in data antecedente al 1° ottobre 2023;

Avverso tali atti, le associazioni ricorrenti spiegavano i suddetti motivi di ricorso:

- Quanto alla c.d. pre-apertura, che nonostante l'approvazione in data 8.9.2023 dei piani faunistici provinciali, la Regione Campania non aveva ancora una adeguata pianificazione faunistico-venatoria per la mancanza del piano faunistico-venatorio regionale; inoltre, le stesse pianificazioni provinciali sarebbero state predisposte in assenza del prescritto preventivo documento di indirizzo politico consiliare, in violazione dell'art. 10 della LR Campania 26/2012;

- Quanto ai piani faunistico-venatori provinciali impugnati, la superficie agrosilvopastorale regionale sarebbe stata erroneamente calcolata, in quanto dalla superficie provinciale totale sono state detratte anche le fasce di rispetto delle strade ed autostrade extraurbane e delle reti ferroviarie, considerate aree non utili alla caccia, laddove, invece, i redattori avrebbero dovuto sottrarre alla superficie provinciale totale esclusivamente le aree non utili alla fauna e, cioè, solo le aree di sedime di strade extraurbane e ferrovie;

- Che, in particolare, il piano della Provincia di Caserta sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 10, c. 4, L. 157/1992, in quanto l'indicazione del dato del 21,53% del territorio agrosilvopastorale provinciale di "superficie non cacciabile" sarebbe errato, atteso che sottrae oltre alle aree naturali protette (parchi e riserve ecc.) ed alle Oasi e ZRC, anche ulteriori 6.507 ettari di "altre aree non cacciabili (fascia di battigia e fascia di protezione ZRC)", che tuttavia non presenterebbero anche l'ulteriore requisito costituito dall'approntamento di misure destinate alla protezione della fauna come prescritto dall'art. art. 10, c. 4 L. 157/92;

- L'illegittimità dell'autorizzazione del prelievo della tortora selvatica sia nel periodo di anticipazione (10 settembre), sia nel periodo di apertura generale (dal 17 settembre 2023 al 15 ottobre), non avendo la Regione Campania

attuato il Piano Nazionale di Gestione della Tortora Selvatica, come evidenziato nel parere ISPRA;

- Quanto alla data di chiusura della caccia, la Regione con la modifica del calendario dell'8.9.2023 ha fissato la data del 10 gennaio per il solo tordo bottaccio, e non anche delle specie tordo sassello e cesena;

- Quanto al divieto di caccia nelle aree interessate da incendi, la Regione ha sostituito la precedente cartografia con una nuova, recante le aree interessate da incendi negli ultimi nove anni (dal 2014 al 2022), parimenti ritenuta non aggiornata in quanto non riporta il divieto di caccia sulle aree boschive incendiate nell'anno 2013, vanificando il regime di tutela ambientale decennale delle aree percorse dal fuoco finalizzato a prevenire e dissuadere dalla pratica illegale di innescare incendi per stanare la fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio;

- Quanto al divieto di caccia settembrina anche non in preapertura, mentre il parere ISPRA raccomanda per tutte le specie cacciabili di non avviare il prelievo antecedentemente al 1° ottobre, la Regione Campania, ha anticipato l'apertura generale al 17 settembre, senza fornire al riguardo, secondo parte ricorrente, alcuna motivazione tecnico-scientifica.

Con memoria depositata il 09/09/2023 si costituiva la Regione Campania, la quale evidenziava, anche tramite successiva memoria del 22/09/2023, che:

- per quanto concerne il piano faunistico venatorio regionale del 2013, quest'ultimo avrebbe acquisito efficacia all'01.08.13, per cui il termine decennale veniva a spirare all'1.08.2023; ne consegue che alla data del 31.07.23 il piano faunistico venatorio regionale era ancora vigente e che la preapertura del prelievo venatorio era stata autorizzata in costanza di adeguata pianificazione faunistica, in ossequio all'art. 18, secondo comma, della L. 157/1992;

- rispetto ai piani provinciali, che gli stessi erano stati adottati attraverso le Deliberazioni della Giunta Regionale (DDGGRR) 739/2022, 740/2022, 258/2023, 259/2023 e 453/2023, e che sarebbero stati in maniera ultronea

approvati dal Consiglio Regionale in data 8.09.2023, rafforzando il principio dell'adeguata pianificazione faunistico-venatoria espresso dall'articolo 18, comma 1 e 2, della Legge 157/92;

- quanto alla caccia alla tortora selvatica, che risulterebbe prevista una quota massima di prelievo, e, più precisamente, che è obbligatoria l'annotazione immediata dell'abbattimento con l'utilizzo del tesserino venatorio digitale, per il pieno rispetto del limite di prelievo della Tortora, previsto dallo specifico Piano di Gestione Nazionale, per la stagione venatoria 2023/2024;

- in relazione alla data di chiusura della caccia ai turdidi, che l'Amministrazione regionale aveva adeguatamente motivato sul discostamento dal parere dell'ISPRA;

- quanto al divieto di caccia nelle aree interessate da incendi, che la suddetta individuazione si fondava sulla nuova cartografia, come comunicata e risultante dal portale degli incendi boschivi gestito dall'Arma dei Carabinieri.

Infine, in data 21/03/2024 spiegava intervento ad opponendum la Federcaccia Campania, la quale eccepiva in primis l'improcedibilità del ricorso originario e di quello per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse in quanto volti ad ottenere l'annullamento di atti le cui disposizioni avrebbero cessato di produrre i propri effetti alla data fissata per l'udienza di trattazione del merito.

Eccepiva, altresì, l'inammissibilità:

- del ricorso per omessa notifica alle parti necessarie del giudizio ed in ogni caso ad almeno un controinteressato;

- dei motivi di ricorso afferenti l'inizio e la chiusura della stagione di caccia a determinate specie, in quanto fondati esclusivamente sul parere dell'Ispra e sui dati KC italiani 2021, evidenziandone l'inattendibilità che connota i suddetti dati dai quali, lungi dal potersi considerare "insuperabili" o "sostanzialmente vincolanti", le Regioni potrebbero motivatamente ma agevolmente discostarsi;

- del motivo di ricorso relativo al divieto di caccia settembrina, essendo ormai decorso il termine di apertura della stagione di caccia 2023/2024 ed essendo

stata oltretutto disposta con Decreto Presidenziale n.1622/2023 la sospensione cautelare della caccia settembrina a tutte le specie ornitiche e alla piccola selvaggina stanziale;

Ancora, la Federcaccia Campania eccepiva l'infondatezza dei motivi di ricorso relativi:

- alla pretesa mancanza di un'adeguata pianificazione faunistica, atteso che tale censura si fonderebbe sull'erroneo presupposto che, nel quadro normativo statale e regionale di riferimento, il Piano Faunistico Venatorio abbia un termine perentorio di inefficacia, mentre l'art. 10, comma 7, L.R.C., 9.08.2012, n. 26, nel prevedere la durata decennale del PFVR, attribuisce alla Regione la facoltà, ma non l'obbligo, di aggiornamento, con cadenza quinquennale, sicché il Calendario Venatorio 2023/2024 della Campania sarebbe stato emanato in presenza della perdurante efficacia del Piano Faunistico Venatorio.

- al preteso erroneo calcolo della superficie agro-sivo-pastorale, giacché i Piani Faunistico-Venatori Provinciali, a seguito della Legge n. 56/2014, sarebbero stati superati dall'intervenuta approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale del 2013, rimasto sul punto inoppugnato, che non aveva per quanto sopra dedotto alcuna scadenza, perpetuandosi la sua efficacia;

- alla caccia alla tortora selvatica (laddove, secondo i ricorrenti, l'Amministrazione, pur avendo previsto la quota massima di 2.000 Tortore prelevabili e un sistema di monitoraggio mediante App informatica, non avrebbe previsto un sistema di blocco immediato di prelievo al raggiungimento di detto limite), in quanto l'obbligo per i cacciatori dell'utilizzo del tesserino elettronico digitale non solo pone la doverosa segnatura immediata del capo abbattuto, ma altresì consente in tempo reale l'allerta di raggiungimento del tetto massimo di prelievo consentito nell'ambito dell'intero territorio regionale;

- alla caccia dei turdidi, e in particolare del Tordo Sassello e della Cesena, in quanto la data del 20 gennaio rispetterebbe pienamente il divieto di caccia durante il periodo della migrazione pre-nuziale che, anche nella Regione

Campania, non ha inizio prima del mese di febbraio secondo tutta la più recente letteratura scientifica;

- al divieto di caccia nelle aree interessate da incendi, dal momento che il Calendario venatorio non necessiterebbe di alcuna autonoma determinazione, né tantomeno di alcuna cartografica perimetrazione delle aree percorse dal fuoco “per cui è semmai onere del singolo cacciatore, onde non incorrere in sanzione, informarsi di volta, in volta, presso i Carabinieri Forestali circa la potestà di esercitare l’attività venatoria in determinati terreni che potenzialmente sono classificabili ai sensi della citata legge n. 353/2000.

Con memoria del 22/03/2024, parte ricorrente eccepiva, in particolare, l’inammissibilità dell’intervento di Federcaccia Campania, la quale non avrebbe provato né di essere una articolazione regionale della Federazione italiana della Caccia riconosciuta ex art. 34 L. 157/92 portatrice degli interessi dei propri iscritti che svolgono l’esercizio venatorio in Campania, né di essere autonomamente riconosciuta quale associazione venatoria con decreto ministeriale ex art. 34, comma 3, L. 157/92; nonché l’infondatezza delle censure relative all’inammissibilità del ricorso per mancata notifica a un controinteressato, in quanto il calendario venatorio è atto amministrativo generale, sicché non sono individuabili controinteressati la cui partecipazione sia necessaria al giudizio.

Con memoria del 02/04/2024, la Federcaccia Campania deduceva, invece, di essere legittimata in quanto federata alla Federazione Italiana della Caccia e in quanto tale riconosciuta ex art. 34 L. 157/1992 giacché questo attiene alla Federazione nazionale per come articolata. Peraltro, trattandosi di un intervento adesivo dipendente, richiamava il disposto dell’art. 28, comma 2, c.p.a. che legittima a proporre intervento adesivo dipendente “chiunque vi abbia interesse”; contestava, altresì, la natura di atto amministrativo generale del calendario venatorio, sicché sarebbe stata doverosa la notifica ad almeno un controinteressato.

Infine, con la memoria del 02/04/2024, le associazioni ricorrenti, quanto alle questioni preliminari, riaffermavano, da un lato, l'inammissibilità dell'intervento di Federcaccia Campania e, dall'altro, l'insussistenza dell'obbligo di notifica ad almeno un controinteressato del ricorso introduttivo; quanto al merito, insistevano per l'accoglimento dei motivi di ricorso.

DIRITTO

Così ricostruite le posizioni assunte dalle parti, occorre in primo luogo soffermarsi sulle eccezioni preliminari sollevate dalla Federcaccia Campania e da parte ricorrente, premettendosi sin da subito come entrambe non meritino di trovare accoglimento per i motivi esposti di seguito.

In particolare, quanto all'ammissibilità dell'intervento della Federcaccia Campania, i ricorrenti sostengono che la stessa non abbia dimostrato né di essere una articolazione regionale della Federazione italiana della Caccia riconosciuta ex art. 34 L. 157/92, né di essere autonomamente riconosciuta quale associazione venatoria.

L'eccezione deve essere rigettata, nonostante la Federcaccia Campania non abbia effettivamente provato di essere un'articolazione regionale della Federazione Italiana della Caccia, in quanto la stessa è relativa alla legittimazione a proporre ricorso, ovvero ad intervento autonomo .

L'ente interventore nella sua memoria del 2 aprile fa riferimento all'articolo 3 dello statuto della Federcaccia – ai sensi del quale “Il Consiglio nazionale delibera, a domanda, l'ammissione alla Federazione delle associazioni di cacciatori regionali e delle province autonome aventi propria personalità giuridica”, mentre “sono federate di diritto alla F.I.d.C., conservando la denominazione della regione o della provincia autonoma di appartenenza, le associazioni regionali e le province autonome di Trento e Bolzano i cui statuti, nel rispetto della relativa autonomia, siano stati già adottati dai rispettivi Consigli e ratificati dal Consiglio Nazionale della Federazione” – senza però

dimostrare che la sua ammissione sia stata deliberata dal Consiglio nazionale ovvero di essere federata di diritto sussistendone le relative condizioni.

Tuttavia, l'eccezione proposta dai ricorrenti non può trovare accoglimento in quanto, trattandosi di un intervento adesivo dipendente, trova applicazione il disposto dell'art. 28, comma 2, c.p.a. secondo cui "chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall'esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova". Ne consegue che, ai fini della sussistenza della condizione di ammissibilità dell'intervento ad opponendum, prevista in primo grado dall'art. 28, comma 2, c.p.a., è sufficiente la titolarità di un interesse di mero fatto sotteso al mantenimento dell'assetto determinato dai provvedimenti impugnati, che consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso (cfr. anche T.A.R. Napoli, sez. II, 29/01/2024, n.736).

Premessa la legittimazione a intervenire della Federcaccia Campania, si osserva come, tuttavia, vada parimenti rigettata l'eccezione, sollevata da quest'ultima, relativa alla inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati.

Infatti, il calendario venatorio impugnato deve essere correttamente qualificato come atto amministrativo generale, per il quale non sono configurabili specifici destinatari (cfr. in tal senso anche TAR Veneto n. 155/2022); né tantomeno all'interno dell'atto risultano espressamente indicati o facilmente individuabili soggetti aventi un interesse uguale e contrario a quello della ricorrente.

Proprio la non configurabilità di controinteressati a fronte di un atto amministrativo generale comporta che il ricorso introdotto dalle associazioni ricorrenti deve, pertanto, ritenersi pienamente ammissibile ex art. 41 c.p.a.

Ciò posto, il presente ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, avendo ormai perso il calendario venatorio 2023/2024 la propria efficacia.

Infatti, l'art. 100 c.p.c., secondo cui “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”, è espressione di un principio generale valido anche nel processo amministrativo, secondo il quale costituisce condizione per l'ammissibilità dell'azione, oltre alla titolarità di una situazione giuridica sostanziale di diritto soggettivo o di interesse legittimo, anche la sussistenza dell'interesse a ricorrere, inteso quest'ultimo non come idoneità astratta dell'azione a realizzare il risultato perseguito ma, più specificamente, come interesse proprio e concreto del ricorrente al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio (materiale o, in certi casi, morale) a mezzo del processo amministrativo; vale a dire, nell'ottica di un processo di stampo impugnatorio – annullatorio che il processo amministrativo assume come suo presupposto la sussistenza di un interesse all'eliminazione del provvedimento che il ricorrente ritiene lesivo della propria sfera giuridica (Cons. St., sez. III, 2 settembre 2019, n. 6014).

Orbene, nel caso di specie è all'esame di questo Collegio un provvedimento (il Calendario Venatorio per l'annualità 2023/2024) che è ha esaurito i suoi effetti, perché spirato il suo termine annuale di efficacia.

Ne consegue che l'interesse al ricorso deve ritenersi venuto meno sin dal termine dell'anno venatorio, giacché gli atti impugnati hanno perso ogni ulteriore efficacia in quel momento.

Né si può accedere alla tesi secondo cui essendo il calendario Venatorio adottato ciclicamente, con cadenza annuale, sarebbe configurabile un interesse di parte ricorrente a una pronuncia di merito, i cui contenuti siano in grado di produrre effetti sull'attività amministrativa che dovrà svolgersi per l'anno successivo.

All'accoglimento di questa tesi costituisce ostacolo insuperabile il chiaro disposto dell'art. 34, comma 2, c.p.a. a tenore del quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati” (cfr. Consiglio di Stato, s. n. 4295/2022).

Peraltro, si osserva come nel caso di specie non residui neppure un interesse risarcitorio ex art. 34 c. 3 c.p.a. – secondo cui “quando, nel corso del giudizio, l'annullamento del provvedimento impugnato non risulta più utile per il ricorrente, il giudice accerta l'illegittimità dell'atto se sussiste l'interesse ai fini risarcitori” – dal momento che, da un lato, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. richiede pur sempre la dichiarazione della parte di avervi interesse – anche se non è necessario specificare gli elementi costitutivi della domanda risarcitoria né è necessario proporla nello stesso giudizio di impugnazione, fermo restando che la dichiarazione deve

essere resa nelle forme e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a., a garanzia del contraddittorio nei confronti delle altre parti (cfr. Consiglio di Stato ad. plen., 13/07/2022); dall'altro, che l'atto impugnato è stato comunque tempestivamente sospeso.

In conclusione, siccome per consolidata giurisprudenza non è possibile adire il giudice amministrativo per il mero accertamento della legalità violata ove poi dalla pronuncia non derivi un vantaggio concreto ed immediato per il ricorrente (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, n. 2484 del 23 marzo 2021), è fondata l'eccezione sollevata dalla Federcaccia Campania di sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione di merito rispetto al Calendario Venatorio impugnato.

Per le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

In ragione della natura della decisione in rito sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente, Estensore

Carlo Dell'Olio, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO